

Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro

“Amici di Padre Remo - Organizzazione Di Volontariato – Ente del Terzo Settore”

in breve “Amici di Padre Remo - ODV - ETS”

Titolo I – Denominazione, sede, durata, oggetto e scopo

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata “Amici di Padre Remo - Organizzazione Di Volontariato – Ente del Terzo Settore”, in breve, “Amici di Padre Remo - ODV - ETS”

1.1 di seguito denominata semplicemente Associazione, con sede nel Comune di Brescia (BS). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.2 La sede legale può essere trasferita al di fuori dei confini del Comune di Brescia, purché in Italia, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, e ciò comporterà modifica del presente Statuto.

1.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini del Comune di Brescia, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.4 L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore oppure degli acronimi ODV - ETS.

Art. 2 - Durata

2.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità e attività di interesse generale

3.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale, di cui al successivo comma 3.2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di



volontariato dei propri soci. In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore.

3.2 Per la realizzazione degli scopi previsti nel presente articolo, compatibilmente con quanto previsto dal presente Statuto, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, come disciplinato dall'art. 5 comma 1, lettera u), del D. Lgs. N. 117, del 3 luglio 2017, quali: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Tali attività sono svolte tramite la promozione e l'organizzazione di iniziative di beneficenza anche a favore dello sviluppo di località e popolazioni particolarmente bisognose, italiane ed estere, anche in collaborazione con istituti religiosi o altri enti di beneficenza e no-profit, pubblici o privati.

3.3 L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti che abbiano scopi analoghi o, comunque, scopi sociali ed umanitari.

3.4 L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.

3.5 L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà svolgere, nei limiti previsti ex lege, attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo II – Soci dell'Associazione

Art. 4 - Generalità

4.1 Nel presente Statuto, i termini “socio” e “associato”, comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

4.2 Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

4.3 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto, l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

4.4 Tutte le eventuali prestazioni rese all'Associazione da parte dei soci e da coloro che ricoprono cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 5 - Ammissione dei soci persone fisiche o enti

5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione, ne rispettino le finalità, i principi ispiratori, nonché la storia e la cultura che ne è all'origine.

5.2 I soci sono classificati nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla fondazione o alla ricostituzione dell'Associazione;
- Soci Onorari: coloro i quali sono nominati per delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolare benemerenzza, per la loro personalità e/o per l'importanza del contributo (finanziario e/o personale) dato all'attività ed agli scopi dell'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che, non appartenendo alla categoria dei Soci Fondatori e/o Onorari, condividendone gli scopi, aderiscono ugualmente all'Associazione secondo le norme del presente Statuto.

5.3 La domanda di far parte dell'Associazione, in qualità di Socio, deve essere rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e contenere le generalità complete del soggetto richiedente, la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dal presente Statuto per

l'ammissione a Socio, la dichiarazione di ben conoscere il presente Statuto e di impegnarsi ad osservarne le disposizioni, nonché tutte le notizie che il richiedente ritenesse opportuno di comunicare.

5.4 La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della domanda di cui al comma precedente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può negare, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione a socio.

5.5 Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la stessa si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

5.6 In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6 - Versamento delle quote annuali dei soci

6.1 Tutti i Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.2 La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

6.3 La quota associativa è versata a fondo perduto; pertanto, in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso od esclusione del Socio può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 - Recesso ed esclusione dei soci

7.1 Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.2 L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi. In particolare, è considerato grave motivo che legittima la delibera di esclusione:

- a) aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa;
- b) aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione.

7.3 La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.4 La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è annotata nel Libro Soci.

7.5 Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Attività di volontariato

8.1 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

8.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

8.4 In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Titolo III – Organi dell'Associazione

Art. 9 - Generalità

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, se nominati.

9.2 Salvo quelle dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono elettive. I membri degli organi dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

9.3 Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.

9.4 Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

9.5 Non è ammessa la partecipazione alle riunioni degli Organi associativi (compresa l'Assemblea) a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.

9.6 La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore dei Conti, se non obbligatoria per legge, è comunque consentita in via facoltativa da parte dell'Assemblea.

Art. 10 - Assemblea – Generalità e composizione

10.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita dagli

associati regolarmente iscritti alla data di convocazione.

10.2 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

10.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

10.4 Vigé il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 11 - Assemblea - Convocazione

11.1 La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare i soci.

11.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

11.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

11.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

12.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci



aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.2 In mancanza di avviso di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti i Soci, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.3 Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente.

Art. 13 - Assemblea: Presidente, Segretario e verbale

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

13.2 Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, la persona designata dagli intervenuti, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.

13.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).

13.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

Art. 14 - Assemblea: compiti

14.1 L'Assemblea dei soci delibera in merito a:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché eventualmente del Presidente e del Vicepresidente;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, ove previsto;
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove

previsto;

- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
- i) agli argomenti relativi alla gestione ed alle attività dell'Associazione eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque Soci.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

15.1 All'Assemblea convocata in seduta straordinaria competono:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

15.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale, o per delega, di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio, o per delega.

15.3 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.



15.4 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci oltre a sé medesimo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

16.2 Durante la prima riunione successiva al rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, se non già eletto dall'Assemblea e, se ritenuto utile o necessario, anche un Vicepresidente e un Segretario.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: compiti e poteri

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

17.2 In particolare, il Consiglio Direttivo determina l'importo annuo della quota associativa, decide il programma delle attività che l'Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

17.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

17.4 I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

17.5 Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e la convocazione delle assemblee.

17.6 Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

18.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

18.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

18.4 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

18.5 In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

18.6 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

18.7 Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

18.8 Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.



18.9 Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

18.10 La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

18.11 In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

18.12 Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

18.13 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 19 - Presidente

19.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

19.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto

l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

19.3 L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

19.4 Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

19.5 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato.

Art. 20 - Vicepresidente

20.1 Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 21 - Segretario

21.1 Il Segretario è nominato dall'assemblea o in mancanza dal Presidente, anche tra non soci.

21.2 Salva diversa determinazione del Presidente, il Segretario:

- sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell'Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'intera gestione amministrativa dell'Associazione;
- interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

21.3 Il Segretario non socio partecipa alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

21.4 Il Segretario scelto tra i soci che non sia stato eletto membro del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso senza diritto di voto.



Art. 22 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

22.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

22.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

22.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

22.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo.

Titolo IV - Norme amministrative

Art. 23 - Risorse finanziarie

23.1 Le risorse finanziarie dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle quote associative e dai contributi versati dagli Associati;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e di Privati;
- dalle rendite patrimoniali;

- 
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc.;
 - da entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
 - da rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
 - da entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
 - da entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
 - dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti, nei limiti previsti, ex lege.
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 - Esercizio associativo e bilancio

24.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

24.3 Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti, ex lege, previsti può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

24.4 La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo dell'Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.



24.5 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

24.6 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

24.7 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

24.8 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

24.9 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 - Libri sociali obbligatori

25.1 L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro Soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni

dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 26 - Scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'Associazione

26.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

26.2 L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

26.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

26.4 Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni applicabili

27.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di associazioni di cui al Libro I del Codice Civile, dalla disciplina contenuta nel D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 28 - Norma Transitoria

28.1 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione

dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Art. 29 - Clausola compromissoria

29.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e gli associati o loro aventi causa, ovvero tra gli associati medesimi e/o loro aventi causa, sarà risolta in conformità del regolamento di arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico nominato secondo detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale.

29.2 A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

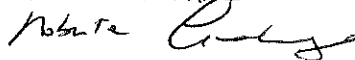
Registrato il 20/07/2026

al N. 1410 serie 3

versati €

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO





DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BRESCIA

Registrazione di Atto Privato

Il 20/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4, serie 3, numero 1410

data di stipula: 16/07/2026

ident.vo telematico: TM426L001410000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BTTVGL49S07E652A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92009490175				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



IL FUNZIONARIO
Roberto C. [signature]